

c.204

1182/15  
1182-1/15

Studio Legale  
**VELLUCCI**

Patrocinio in Cassazione  
SESSA AURUNCA (CE)  
Tel. 0823 - 935526 - 938527  
Fax : 0823 - 935526

**ORIGINALE**

esente

**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso con contestuale istanza cautelare ex art. 700 cpc**

La prof.ssa **MOLINARO LUCIETTA**, nata a Latina(LT) il 27.10.1973 ed ivi residente - via Strada della Tenca n.2 - Cod. Fiscale MLNLTT73R67E472N, rappresentata e difesa dall'avv. **ACHILLE MARIA VELLUCCI**, presso il quale elettivamente domicilia in Reggio Emilia alla via della Previdenza Sociale 3(studio Bulgarelli) ed in Sessa Aurunca alla via Castelluccio n. 14, come da mandato in calce al presente atto(per comunicazioni di cancelleria pec [achillemariavellucci@pec.giuffre.it](mailto:achillemariavellucci@pec.giuffre.it) - fax 0823 - 935526),

01/11/2016  
3682  
LAVORO  
PC

**p r e m e s s o**

1. che la ricorrente è docente con contratto a tempo indeterminato della scuola secondaria di II grado, classe di concorso A017(Discipline economiche aziendali), assunta in ruolo in data 27.11.2015, ex L. 107/2015, con il piano straordinario di assunzione fase C da GAE della Provincia di Latina;
2. che ha prestato servizio, per l'a.s.2015/2016, nella provincia di Latina, ambito Lazio 0024, presso il Liceo Scientifico Fermi di Gaeta(LT);
3. che a seguito dell'Ordinanza MIUR n.241/2016 del 08.04.2016, relativa alle norme di attuazione della mobilità del personale docente educativo ed ata per l'anno scolastico 2016/2017, con i provvedimenti successivi e conseguenti (CCNL - tabelle - ecc), ha avanzato relativa domanda indicando gli ambiti Lazio 0022 e 0024, quali quelli di

- preferenza per l'assegnazione, ambito 0024 nel quale già si trovava in servizio(cfr. contratto individuale di lavoro che si deposita), con richiesta di punteggio di punti 49 (43 punteggio base, per servizio pre-ruolo scuole statali e paritarie + 6 per ricongiungimento al coniuge);
4. che, a seguito delle operazioni di mobilità, è stata, contra, assegnata all'ambito Emilia Romagna 0019,IPSSI M. Carrara di Guastalla(Reggio Emilia), sua quattordicesima scelta, con riconoscimento punti inferiore(10 anziché 49);
  5. che, con rituale tentativo di conciliazione del 23.08.2016, la ricorrente ha impugnato tale assegnazione, chiedendo la esatta attribuzione del punteggio spettante, nonchè di essere assegnata nei primi ambiti scelti, precisando, tra l'altro, che, in modo erroneo ed illegittimo, il secondo ambito scelto(Lazio 0024) era stato assegnato a docenti di Napoli, Caserta, Frosinone ed Isernia che non avevano indicato detti ambiti tra le loro preferenze ed avevano punteggi inferiori;
  6. che alcun riscontro veniva fornito a tale istanza, per cui risulta del tutto illegittimo il mancato accoglimento della conciliazione avanzata, **in assenza di motivi ostativi all'assegnazione nei primi ambiti richiesti, ed in special modo in quelli Lazio 0022 e 0024;**
  7. che al di là della legittimità dell'Ordinanza MIUR n. 241/2016,è necessario richiedere, con il presente atto, **preliminarmente, la sospensione dell'efficacia del provvedimento di assegnazione della ricorrente presso l'ambito territoriale 0019 Emilia Romagna e**

l'accertamento del diritto della ricorrente alla corretta  
applicazione ed interpretazione delle norme di attuazione  
del procedimento di mobilità, con disapplicazione dei  
relativi atti amministrativi e riconoscimento del  
punteggio di punti 49, spettante alla ricorrente, in  
riconoscimento anche del servizio pre-ruolo prestato  
presso le scuole paritarie, con assegnazione nell'ambito  
Lazio 0022 e/o 0024 e/o comunque in altro ambito della  
provincia di Latina, provincia di residenza, ed  
assegnazione di uno dei posti disponibili e liberi ivi  
esistenti, il tutto anche in aderenza a recenti provvedimenti  
simili emessi da altri giudici del lavoro(Tribunale di  
Salerno - Giudice Laudati - Tribunale Trani Ord. del  
16.09.2016 - Tribunale Napoli Nord, Giudice Colemeo,  
Ord. n. 10589/2016 - Tribunale di Roma - Giudice Garzia  
- Ord. del 21.10.2016 - Tribunale Brindisi Ord. n. 19068  
del 12.10.2016 - Tribunale Patti - Giudice Andaloro -  
Ord. del 31.10.2016 - Tribunale Palermo 28.11.2016 -  
Tribunale Venezia - Giudice Menegazzo - del 24.11.2016 -  
Tribunale Napoli - Ord. n. 16877/2016 del 06.09.2016 -  
Tribunale Taranto - Giudice De Napoli - Ord. del  
20.09.2016, con declaratoria di illegittimità della  
procedura di mobilità per disparità di trattamento;

8. che la discriminazione esistente tra scuole statali e paritarie, in materia di riconoscimento del relativo punteggio, cozza contro costanti principi riconosciuti sia dalla Carta Costituzionale(art.33 e 34), che dall'Unione Europea

Studio Legale  
ARIA VELLUCCI  
e. magistrature Superiori  
UNCA (CE)

Studio Legale  
**VELLUCCI**

Patrocinio in Cassazione  
SESSA AURUNCA (CE)  
Tel. 0823 - 935526 - 938527  
Fax : 0823 - 935526

(direttiva n. 70/99), che dalla legge statale(L.10.03.2000 n. 62), per cui alla ricorrente va riconosciuto tutto il punteggio prestato del servizio pre-ruolo, sia nelle scuole statali che in quelle paritarie, in ragione di punti 49, sia ai fini giuridici che economici;

9. che risulta evidente l'illegittimità della procedura di mobilità nel momento in cui pur avendo la ricorrente un punteggio di gran lunga superiore rispetto ad altri docenti, si trova assegnata ad un ambito lontano dalla sua residenza ed in contrasto con l'ambito richiesto di cui alla domanda avanzata, il tutto in evidente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA(art. 97 Costituzione) oltre che dell'art. 1 - commi 73 e 108 - L. 107/2015 e dell'art. 28 - comma 1 - DPR 487/1994;
10. che, nella fattispecie, si è in presenza di controversia relativa a dipendenti pubblici(docenti) rientrante **nella previsione normativa di cui all'art. 409 n.5 cpc e nella competenza territoriale del giudice di cui all'art. 413 - quinto comma cpc (introdotto dall'art. 40 Dlgs 80/1998 - nella fattispecie Trib.le Reggio Emilia - giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto - Carrara di Guastalla(RE)- ex multis Corte di Cassazione - sentenza n. 1631 del 23.01.2013), ed ergo, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di vicende relative a rapporto di lavoro già costituito, con possibilità del giudice adito di disapplicare i provvedimenti illegittimi di cui innanzi;**

Il che, nella fattispecie, inoltre, si tratta di tutelare anche diritti assoluti, quali quelli costituzionali al lavoro ed alla salute, violati dalla condotta illegittima del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale;

**Tanto premesso, la ricorrente, con il presente atto,**

**c h i e d e**

**che l'On. Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro,**

**Voglia così provvedere:**

- a) Preliminarmente sospendere l'efficacia del provvedimento di assegnazione della ricorrente presso l'ambito territoriale Emilia Romagna 0019, ordinando alle Amministrazioni intimate di rivalutare l'assegnazione della sede di lavoro presso gli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenza ed il criterio di vicinorietà e di meritocrazia, cioè Lazio 0022 e Lazio 0024;
- b) Disporre per l'accertamento del diritto della ricorrente alla corretta applicazione ed interpretazione delle norme di attuazione della mobilità dei docenti di cui all'Ordinanza MIUR n. 241/2016 del 08.04.2016 e di cui ai provvedimenti successivi (CCNL - tabelle - ecc.) con contestuale declaratoria di illegittimità e nullità della procedura di mobilità per disparità di trattamento a danno della ricorrente, per indebita assegnazione al di fuori della provincia in cui ha ricevuto l'incarico, a differenza di altri docenti, compresi quelli del concorso 2012, anche in violazione della L. 107/2015 - commi 73 e 108;

- c) In conseguenza dichiarare l'illegittimità del mancato accoglimento della conciliazione avanzata e delle richieste di riesame successive di assegnazione della ricorrente nell'ambito Lazio 0022 e/o 0024 con il riconoscimento del punteggio di punti 49, e/o, comunque, presso altro istituto nella provincia di Latina, per di più in presenza di posti liberi e disponibili, come precisato innanzi, con disapplicazione dei relativi atti amministrativi;
- d) Per l'effetto provvedere all'assegnazione dell'incarico di insegnamento alla ricorrente, Molinaro Lucietta, nell'ambito Lazio 0022 e/o Lazio 0024 e/o altro ambito sempre della provincia di Latina, con punti 49, sia ai fini giuridici che economici, anche presso la stessa istituzione ove ha prestato servizio lo scorso anno, con declaratoria anche di violazione del criterio della vicinorietà;
- e) Condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pt e l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in persona del lrpt, al risarcimento dei danni arrecati alla ricorrente, per danno patrimoniale e danno morale, da stress e biologico, nulla escluso ed eccettuato, il cui ammontare si rimette alla valutazione e quantificazione del giudice adito anche ex art. 1226 c.c.;
- f) Condannare il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in persona lrpt, al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

\*\*\*\*\*

Nel contempo, la ricorrente, stante, comunque, l'esigenza e l'urgenza di ottenere un provvedimento di assegnazione sui posti liberi esistenti nell'ambito Lazio 0022 e/o 0024 e/o negli ambiti della provincia di Latina, quanto più celere possibile, in attesa della decisione definitiva, anche allo scopo di evitare che, nel frattempo, tali posti vengano occupati da docenti con punteggio inferiore e/o con titoli inferiori;

sussistendo evidente **periculum in mora**, ossia un pregiudizio grave ed irreparabile, costituito da evidente danno e stress alla propria attività lavorativa, dovendo raggiungere una sede lontanissima e disagiata (Reggio Emilia) e dovendo sicuramente trasferirsi in loco, danno e stress che si ripercuote anche sulla famiglia, sia in termini economici che morali e biologici, per cercare di coniugare ambedue gli obblighi;

**c h i e d e**

che l'On. Tribunale adito, nelle more della decisione definitiva, Voglia, in via cautelare, ex art. 700 cpc, provvedere a:

- a) Disporre per l'assegnazione della ricorrente nell'ambito Lazio 0022 e/o 0024, e/o presso altro istituto sempre nell'ambito della provincia di Latina, con punteggio di punti 49, avendo, comunque, la ricorrente precedenza rispetto ad altri docenti e dovendosi rispettare il criterio della residenza nella provincia nonché quello della vicinorietà;

le.  
**VELLUCCI**  
rature Superiori  
A (CE)

Studio Legale  
**VELLUCCI**  
Patrocinio in Cassazione  
SESSA AURUNCA (CE)  
Tel. 0823 - 935526 - 938527  
Fax : 0823 - 935526


b) adottare tutte le opportune cautele atte ad evitare l'integrarsi del pregiudizio grave ed irreparabile, in costanza del giudice di merito.

Con fissazione dell'udienza a breve onde decidere su tale istanza cautelare.

Si allegano al ricorso: domanda di mobilità - richiesta di conciliazione del 23.08.2016 con ricevuta pec - contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 01.09.2015 - comunicazione via pec assegnazione Ambito 0019 Emilia Romagna, con riserva di deposito di ulteriore documentazione anche a seguito difese avverse.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che trattasi di procedimento di pubblico impiego con valore fino ad € 5200,00 Salvis juribus.

Sessa Aurunca 25.11.2016



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
DEPOSITO IN CASSAZIONE

14 DIC 2016

AVV. ACHILLE MARIA VELLUCCI  
PATROCINIO IN CASSAZIONE

Studio Legale  
**VELLUCCI**  
Patrocinio in Cassazione  
SESSA AURUNCA (CE)  
Tel. 0823 - 935526 - 938527  
Fax : 0823 - 935526

### MANDATO AD LITEM

Avv. Achille Maria Vellucci Vi nomino mio difensore nel giudizio di cui al presente atto, innanzi il Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro - con ogni facoltà di legge, compresa quella di firmare il presente atto e gli atti necessari, e con elezione di domicilio presso di Voi in Sessa Aurunca alla via Castelluccio n. 14 ed in Reggio Emilia alla via della Previdenza Sociale n. 3 (studio Bulgarelli).

Vi autorizzo, altresì, al trattamento e/o conservazione dei miei dati personali e della relativa documentazione ai sensi L. 675/96.

Lucretia Molinaro

Tale è la fine

All. Bess De

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 DIC 2016



**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Il Giudice,  
letto il ricorso che precede,  
esaminati gli atti e i documenti depositati,  
ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all'art. 669 sexies c.p.c. per la  
concessione del richiesto provvedimento inaudita altera parte ,

**P.Q.M.**


Visto l'art. 669 sexies c.p.c. dispone la comparizione delle parti per l'udienza del 17  
gennaio 2017 ore 11.30 assegnando al ricorrente termine sino al 9 gennaio 2017 per  
la notifica a parte esistente del ricorso e del presente decreto

Si comunichi.

Reggio Emilia, 24/12/2016

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri





**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice,

letto il ricorso che precede,

visti gli artt. 413 e segg. c.p.c.

**FISSA**

l'udienza del 07/03/2017 ore 10.50 per la comparizione personale  
delle parti e per la discussione della causa

**AVVERTE**

il ricorrente della necessità del rispetto dei termini di cui all'art. 415  
c.p.c. per la notificazione del ricorso e del presente decreto al  
convenuto che dovrà costituirsi in giudizio almeno dieci giorni  
prima della suindicata udienza per non incorrere nelle decadenze di  
cui all'art. 416 c.p.c.

Reggio Emilia, 24/12/2016

Il Giudice


Dott. Maria Rita Serri




## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Reggio Emilia ad istanza di Molinaro Lucietta e del suo procuratore e domiciliatario, avv. Achille Maria Vellucci, ho notificato copia autentica del suesteso ricorso e pedissequo decreto n. rg 1182/2016 e 1182/2016-1 del Tribunale di Reggio Emilia a .

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della Ricerca in persona del Ministro pt- presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO in Bologna, via Guido Reni 4 ivi facendone consegna



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE del LAZIO, in persona Irpt presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO in Bologna, via Guido Reni 4 ivi facendone consegna



N. R.G. 1182 -1 /2016

Oggi 17 gennaio 2017 sono comparsi parte ricorrente personalmente assistita dagli avv. Vellucci e Bulgarelli e per parte resistente la dott. Antonella Vonella che si costituisce depositando memoria che scambia per il MIUR.

Il giudice

Dato atto di quanto sopra solleva il contraddittorio tra le parti in ordine alla competenza del giudice adito stante l'assegnazione provvisoria della docente a Itri (LT) e sulla necessità di integrare il contraddittorio con i controinteressati

Le parti chiedono quindi breve termine per dedurre in merito

Il Giudice

Dato atto concede alle parti termine sino al 31.01.2017 per eventuali deduzioni e rinvia la causa all'udienza del 03.02.2017 ore 11,20

Il giudice

Dott. Maria Rita Serri



**N. R.G. 1182 -1 /2016**

Successivamente oggi 3 febbraio 2017 sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Bulgarelli Paola in sostituzione dell'avv. Vellucci e per il MiUR la dott. Antonella Vonella giusta delega che deposita. Parte ricorrente chiede un breve rinvio

Il giudice

Dato atto di quanto sopra rinvia la causa all'udienza del 10 febbraio 2017 ore 11.15

Il giudice  
Dott. Maria Rita Serri



**N. R.G. 1182 -1 /2016**

Successivamente oggi 10 febbraio 2017 nessuno è comparso

Il giudice

Dato atto rinvia ex art. 181 e 309 c.p.c. all'udienza del 21 febbraio 2017 ore 9.00

Si comunichi

Il giudice

Dott.Maria Rita Serri




Successivamente agli 21/02/2017 nessuno è  
comparso

M 1182-1/2016

Il f. b. u.  
dopo aver visto gli atti 181 e 205 con decisione  
dell'entrate del procedimento cautelare

Il f. b. u.



N. R.G. 1182/2016

Successivamente oggi 7 marzo 2017 è comparsa personalmente la parte ricorrente assistita dagli avv.ti Vellucci e Bulgarelli e per parte resistente la dottoressa Buscaino. L'avv. Vellucci si riporta ricorso introduttivo e alle note autorizzate depositate e chiede l'accoglimento.

#### Il giudice

Dato atto di quanto sopra instaura il contraddittorio tra le parti in ordine alla necessità di instaurare il contraddittorio dei controinteressati. Parte ricorrente si oppone e parte resistente si rimette.

Il giudice, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati e cioè di coloro che in caso di trasferimento della ricorrente verrebbero superati dalla stessa, dispone l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.

Dispone che il MIUR depositi entro 15 giorni da oggi il nominativo e gli indirizzi di due controinteressati.

Dispone ex art. 151 c.p.c. che la notifica ai controinteressati avvenga mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito web del MIUR con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- le conclusioni e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5 - il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento dei verbali nonché l'indicazione dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio



sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto, dei verbali e dell' indicazione dei controinteressati su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto, dei verbali e dell' indicazione dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente provvedimento

Si prescrive, inoltre, che il MIUR :

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'indicazione dei controinteressati, i verbali e gli avvisi;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente provvedimento, dell'indicazione dei controinteressati, dei verbali integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovrà , inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'indicazione dei controinteressati;

Dispone, inoltre, che parte ricorrente provveda a notificare il ricorso, il decreto e i verbali nelle forme ordinarie a due controinteressati.

Dà termine per le notifiche sino all' 8 maggio 2017 e rinvia la causa all'udienza del 20 giugno 2017 ore 11.15

Il Giudice



Dott. Maria Rita Serri





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio XI - Ambito territoriale di Reggio Emilia*

ORIGINALE

20/06/17

**TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA  
SEZIONE LAVORO**

Nel ricorso n. 1182/2016 R.G. – G.L. Dott.ssa Maria Rita Serri

Promosso da **MOLINARO LUCIETTA**

(ricorrente)  
Avv. Achille Maria Vellucci

Contro

**Ministero Istruzione Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Direzione Generale – Ufficio XI - Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, in persona del I.r.p.t. (resistenti)  
Dott. Antimo Ponticiello**

**Note di deposito  
nell'interesse del Ministero Istruzione Università e Ricerca**

A modifica del precedente deposito, si indicano qui di seguito i nominativi ed i rispettivi indirizzi di residenza dei controinteressati che potrebbero essere superati dalla ricorrente qualora alla stessa venisse attribuito l'ulteriore punteggio richiesto nel ricorso introduttivo.

-CICERANO IDA, Viale Europa 121, 04019 Terracina (LT);

-NOCCARO LUCIA Via San Clemente 8, 04022 Fondi (LT).

Reggio nell'Emilia lì, 04.04.2017

TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 5 APR 2017

IL DIRIGENTE  
Antimo Ponticiello

*Studio Legale*

**VELLUCCI**

Patrocinio in Cassazione

SESSA AURUNCA (CE)

Tel. 0823 – 935526 – 938527

Fax : 0823 – 935526

Attestazione di conformità di atti e provvedimenti tratti  
dal fascicolo informatico

Il sottoscritto avv. Vellucci Achille Maria, con studio in Sessa Aurunca(CE) – via Castelluccio 14 – quale difensore di Molinaro Lucietta, in forza di mandato ad litem in calce al ricorso innanzi la Sez. Lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, portante il n. RG 1182/2016 - Giud.Serri - contro MIUR + 1, ai sensi dell'art. 52 D.L. n. 90/2014, convertito con L. 11.08.2014 n.114,

Attesta

che la copia degli atti, verbali e provvedimenti di cui sopra è conforme alla copia informatica degli stessi presenti nel fascicolo informatico rubricato al n.1182/2016 del Tribunale di Reggio Emilia - Sez. Lavoro - Giudice Serri -

Avvisa

che la pubblicazione sul sito WEB istituzionale del MIUR viene effettuata in esecuzione del provvedimento del Giudice Serri della Sez. Lavoro del Trib. le di Reggio Emilia reso all'udienza del 07.03.2017.

Sessa Aurunca 19.04.2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Achille Maria Vellucci', with a long, sweeping vertical line extending downwards from the end of the signature.